

REGOLAMENTO (CE) N. 1058/2002 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2002

che autorizza a effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili ⁽³⁾, siglato il 9 dicembre 1988 e approvato con decisione 90/647/CEE del Consiglio, da ultimo modificato e ampliato da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 e approvato con decisione 2000/787/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, stabilisce che possono essere effettuati trasferimenti tra anni contingentali.
- (2) Il 5 novembre 2001 la Repubblica popolare cinese ha presentato domanda per effettuare trasferimenti tra anni contingentali onde ottenere flessibilità supplementari, e specificamente per poter riportare all'anno 2002 dei quantitativi dai limiti quantitativi previsti per l'anno 2001.
- (3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e

la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, nonché in quanto disposto dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

- (4) Nella misura in cui i quantitativi sono disponibili, è pertanto opportuno che la richiesta venga accolta.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese stabiliti dall'accordo tra la CE e la Repubblica popolare cinese per l'anno contingente 2002, conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso si applica all'anno contingente 2002.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 128 del 15.5.2002, pag. 29.⁽³⁾ GU L 352 del 15.12.1990, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.